

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 120-A)

*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento - Relazione orale*

Testo degli articoli approvati, in sede redigente, dalla 7^a Commissione permanente

**(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATORE MARAVALLE)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, FERRALASCO, ZITO, CATELLANI, MINNOCCI,
VIGNOLA, AJELLO, VIVIANI, LEPRE, FINESSI, POLLI, TALAMONA, COLOMBO
Renato, DALLE MURA, FOSSA, MARAVALLE, SIGNORI, VIGLIANESI, SEGRETO e
PITTELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1976

Istituzione dell'Albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte

Comunicato alla Presidenza il 18 gennaio 1977

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Presso il Ministero dei beni culturali e ambientali è istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 2.

Spetta ai consulenti iscritti nell'albo eseguire perizie giudiziali e stragiudiziali, secondo la specializzazione riconosciuta a ciascuno di essi all'atto dell'iscrizione, in ordine alla autenticità delle opere di pittura, scultura e di grafica di autore antico, medioevale, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato.

L'esecuzione delle perizie giudiziali di cui al precedente comma è riservata ai consulenti iscritti nel predetto albo.

Art. 3.

L'albo è distinto in due sezioni.

Possono essere iscritti alla prima sezione i professori universitari di ruolo di archeologia, di storia dell'arte antica, medioevale, moderna o contemporanea, di archivistica e di diplomatica, nonchè i funzionari della carriera direttiva appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, delle biblioteche pubbliche e degli archivi dello Stato e degli enti locali.

Possono essere iscritti alla seconda sezione coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e che dimostrino, a giudizio della commissione per la tenuta dell'albo, particolari cognizioni scientifiche e tecniche in materia di arte antica, medioevale, moderna o contemporanea.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico.

L'attività di consulente tecnico nei giudizi civili e di perito nei giudizi penali, per le controversie riguardanti le materie di cui al precedente comma, è riservata, di norma, ai consulenti iscritti nel predetto albo; resta salva la facoltà del giudice di avvalersi, ove lo ritenga indispensabile, della consulenza di esperti stranieri o di cittadini non iscritti all'albo, sentita la commissione per la tenuta dell'albo.

Art. 3.

Sono di diritto iscritti all'albo:

a) i professori universitari di ruolo di archeologia, di storia dell'arte antica, medioevale, moderna e contemporanea, di archivistica e di diplomatica;

b) i professori titolari di insegnamento di storia dell'arte nelle Accademie statali di belle arti, appartenenti ai ruoli di cui alla tabella F, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88;

c) i funzionari delle soprintendenze archeologiche, per i beni artistici e storici, per i beni ambientali e architettonici, delle biblioteche pubbliche statali e degli archivi di Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente, appartenenti ai ruoli di cui alla tabella I, quadri B, C e D, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonchè i funzionari di ruolo delle corrispondenti carriere degli enti locali aventi qualifica equiparata a primo dirigente.

Possono inoltre essere iscritti all'albo, a domanda, coloro che siano in possesso dei

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 4.

La commissione unica per la tenuta dell'albo ha sede presso il Ministero dei beni culturali e ambientali ed è composta da:

- 1) un consigliere di Stato, che la presiede;
- 2) un consigliere di Corte d'appello;
- 3) cinque professori universitari di ruolo, dei quali uno di materie archeologiche e due di storia dell'arte medioevale e moderna;
- 4) cinque funzionari della carriera direttiva appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, delle biblioteche pubbliche e degli archivi dello Stato e degli enti locali, dei quali uno del ruolo degli archeologi e due del ruolo degli storici dell'arte;
- 5) cinque esperti designati dalle associazioni dei mercanti d'arte e d'antiquariato con riguardo ai settori di competenza dell'archeologia, dell'arte medioevale e dell'arte moderna e contemporanea.

I professori universitari di ruolo ed i funzionari della carriera direttiva di cui ai punti 3) e 4) del comma precedente sono nominati dal Ministro dei beni culturali e ambientali, il quale li sceglie da una rosa di nomi predisposta, rispettivamente, dalle sezioni I, II e IV in seduta congiunta del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, da quello delle Accademie e biblioteche, da quello degli Archivi di Stato.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 4.

requisiti di cui all'articolo 5, e che dimostrino, a giudizio della Commissione per la tenuta dell'albo, particolare qualificazione, per titoli posseduti e per funzioni svolte, nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 2.

Identico:

- 1) un magistrato di Corte di Cassazione, designato dal Ministro per la grazia e la giustizia, che la presiede;
- 2) tre professori universitari di ruolo, fuori ruolo o collocati a riposo, dei quali uno di materie archeologiche e due di storia dell'arte medioevale, moderna e contemporanea;
- 3) cinque funzionari prescelti tra quelli di cui al punto c) del precedente articolo 3;
- 4) tre esperti designati dalle associazioni dei mercanti d'arte e d'antiquariato con riguardo ai settori di competenza dell'archeologia, dell'arte medioevale e dell'arte moderna e contemporanea.

I componenti della commissione di cui ai punti 2), 3) e 4) del comma precedente sono nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale li sceglie da una rosa di nomi predisposta rispettivamente: per i professori universitari e i funzionari di cui ai punti 2) e 3), dai comitati di settore per i beni archeologici, per i beni storici e artistici, per i beni archivistici, e per i beni librari e gli Istituti culturali, in seduta congiunta, del Consiglio nazionale dei beni culturali; per gli esperti di cui al punto 4), dalle associazioni dei mercanti d'arte e di antiquariato.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

La commissione è nominata dal Ministro dei beni culturali e ambientali e si rinnova ogni tre anni. Essa procede alla costituzione, tenuta e aggiornamento dell'albo, tenendo conto dei titoli e documenti di attività specifica presentati dai richiedenti e, ove occorra, mediante prove teoriche e pratiche.

Art. 5.

Per l'iscrizione nell'albo è necessario:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) avere compiuto la maggiore età;
- 3) godere il pieno esercizio dei diritti civili.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che hanno riportato condanne a pene che, a norma dell'articolo 7, danno luogo alla radiazione dall'albo.

Art. 6.

La domanda di iscrizione nell'albo è presentata alla commissione per la tenuta dell'albo stesso, presso il Ministero dei beni culturali e ambientali e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente nonchè di ogni altro documento utile all'accertamento della specializzazione da riconoscere a norma del primo comma dell'articolo 2.

Art. 7.

La condanna per delitto contro la Pubblica amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione d'ufficio dall'albo.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

La Commissione è nominata dal Ministro per i beni culturali e ambientali e si rinnova ogni tre anni. Essa procede alla costituzione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'albo, annotando in esso la specializzazione riconosciuta a ciascun iscritto a norma del primo comma dell'articolo 2.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

La domanda di iscrizione nell'albo, prevista dal secondo comma dell'articolo 3, è presentata alla Commissione per la tenuta dell'albo stesso, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente nonchè di ogni altro documento utile all'accertamento della specializzazione da riconoscere a norma del primo comma dell'articolo 2.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Importano parimenti la radiazione d'ufficio:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;
- 2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale preveduti nel codice penale, importano d'ufficio la sospensione dall'albo:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- 2) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nel comma precedente;
- 3) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

Art. 8.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni culturali e ambientali provvederà alla costituzione e alla nomina della commissione di cui all'articolo 4.

Entro tre mesi dalla sua costituzione la commissione adotta il regolamento per il proprio funzionamento e per la disciplina delle modalità per l'iscrizione all'albo.

Art. 9.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 milioni per l'esercizio 1975, si farà fronte per l'esercizio stesso mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 6652 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per i successivi esercizi, mediante riduzione del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1977, valutato in lire 7 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 2113 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, e, per gli anni successivi, a carico dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per i corrispondenti esercizi finanziari.

Identico.